



Verona, 03/07/2023

Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021)

Dal 1° luglio è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2021, recante la nuova disciplina per enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo.

Non tutte le novità previste saranno tuttavia definitive, in quanto l'ultimo correttivo al decreto 36 – recante rilevanti modifiche per enti e lavoro sportivo – non ha ancora completato il suo iter di approvazione definitiva; pertanto, solo al termine del percorso parlamentare **previsto per la fine di luglio**, sarà possibile disporre del testo definitivo.

Il **“lavoratore sportivo”** è rappresentato da **“l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo”**. Vi saranno quindi solamente tre figure:

- Il lavoratore sportivo
- Il volontario
- Il lavoratore non sportivo (ad esempio il manutentore, medico, fisioterapista, ecc.)

L'attività di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo (anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative).

Di seguito ciò che non dovrebbe variare con l'approvazione del correttivo al decreto 36:

- 1) Il compenso per i lavoratori sportivi nei settori dilettantistici **permane fiscalmente neutrale fino alla soglia di euro 15.000**, oltre la quale si applicheranno le regole ordinarie del Tuir;
- 2) I rapporti di collaborazione sportiva nei settori dilettantistici, anche con compenso inferiore a euro 15.000, si presumeranno oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), oppure sarà possibile per il collaboratore dotarsi di P.Iva.
- 3) **Per i compensi sportivi nei settori dilettantistici eccedenti il limite annuo di euro 5.000 si dovrà procedere con l'iscrizione dello sportivo all'Inps (gestione separata) e al pagamento degli oneri contributivi**; fino al 31.12.2027 le aliquote saranno ridotte del 50%.
- 4) Per i lavoratori sportivi dovrà essere prevista un'adeguata **copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (inail)** e l'associazione/società sportiva dovrà essere a norma in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 5) Prima di iniziare qualsiasi rapporto con uno sportivo che percepisca un compenso sarà necessario comunicare al **Registro Nazionale** i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo; per le co.co.co., l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro sarà adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro Nazionale.

Nel frattempo la Vostra Federazione di riferimento dovrebbe aver provveduto ad inviarVi i **modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui al D.Lgs. 36/2021 da utilizzare per gli atleti, i tecnici allenatori e i preparatori sportivi, a partire dal 1° luglio 2023.